

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"ANGSA BIELLA APS"**

**Esente da imposta di bollo
ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017**

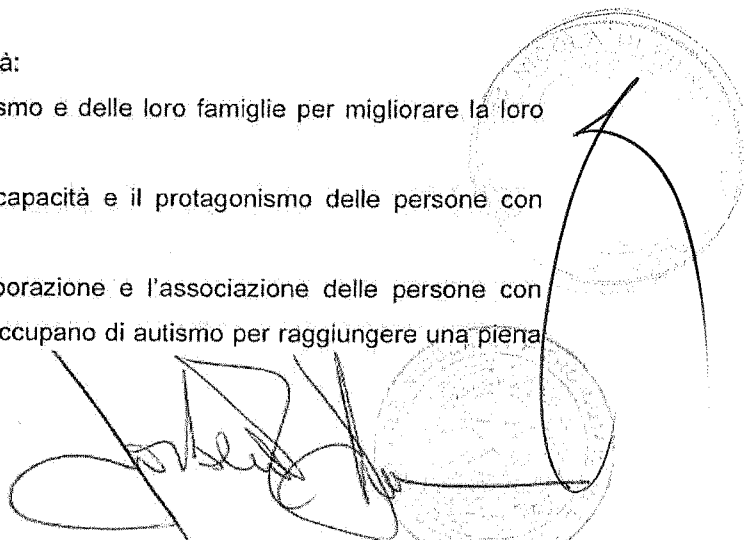
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e DPR 361/2000 "Codice del terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e ss.mm.ii., l'Associazione di Promozione Sociale **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO BIELLA APS** siglabile "**ANGSA BIELLA APS**", la quale, con propria organizzazione autonoma, fa parte della "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori perSone con autismo – APS" e della struttura regionale già esistenti.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Biella (BI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
4. La durata dell'APS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 18 del presente Statuto.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'Associazione "Angsa Biella APS" è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità:
 - difendere i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie per migliorare la loro qualità della vita;
 - promuovere e favorire l'autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone con autismo;
 - promuovere la partecipazione, la collaborazione e l'associazione delle persone con autismo, dei familiari e di coloro che si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione;

Daniela Did.



- promuovere i diritti umani e civili delle persone con autismo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita il più autonoma possibile e il "Dopo di noi".
3. L'Autismo è una condizione neurologica e una disabilità dello sviluppo che dura tutta la vita. L'autismo influisce sul modo in cui una persona comunica e si rapporta con le altre persone e può manifestarsi con ristretti e ripetitivi modelli di comportamento, attività e interessi. Le persone con autismo hanno un'esperienza del mondo che la circonda peculiare. In alcuni casi le persone con autismo sentono l'essere autistici come un aspetto fondamentale della loro identità. Si parla di Disturbi dello Spettro Autistico perché le condizioni variano molto tra i diversi individui che richiedono gradi diversi di supporto. Molto spesso le persone con autismo richiedono un livello elevato di supporto per la loro formazione e vita quotidiana, mentre altre persone richiedono un livello inferiore di aiuto. L'ANGSA fa riferimento alle definizioni di autismo e disabilità formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006), delle classificazioni internazionali Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) e International Classification of Diseases and Disorders (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e al *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) della Società Psichiatrica Americana e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spettro Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.
4. La **visione** dell'Associazione Angsa Biella APS aderisce a "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori PerSone con Autismo" ed è:
 "Vogliamo costruire una società inclusiva in cui ogni persona con autismo possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti come la sua qualità della vita".

Art. 3 Attività

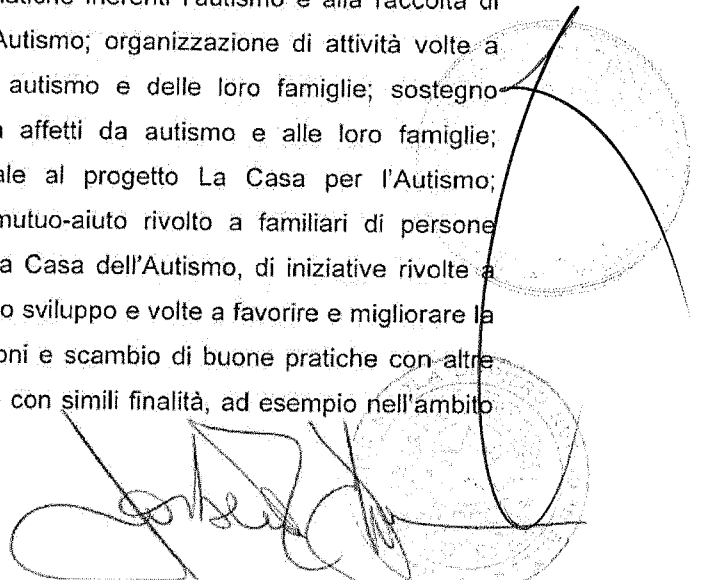
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti **attività di interesse generale** che caratterizzano Angsa Biella APS:
- I. **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art 5 lett. W)** di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- II. **interventi e servizi sociali (art 5 lett. A)** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- III. **prestazioni socio-sanitarie (art 5 lett. C)** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni.
- IV. **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**art 5 lett. D**);
- V. **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**art 5 lett. I**)
- VI. **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (**art 5 lett. P**);
- VII. **beneficenza, sostegno a distanza**, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (**art 5 lett. U**)

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere: organizzazione di attività culturali quali convegni, mostre, spettacoli, rassegne cinematografiche volte alla sensibilizzazione della cittadinanza circa le tematiche inerenti l'autismo e alla raccolta di fondi da destinare al progetto La Casa per l'Autismo; organizzazione di attività volte a favorire la socializzazione delle persone con autismo e delle loro famiglie; sostegno economico e materiale a soggetti in difficoltà affetti da autismo e alle loro famiglie; sostegno economico, organizzativo e materiale al progetto La Casa per l'Autismo; organizzazione e gestione di gruppi di auto-mutuo-aiuto rivolto a familiari di persone autistiche; organizzazione, in partnership con La Casa dell'Autismo, di iniziative rivolte a bambini e ragazzi affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo e volte a favorire e migliorare la loro integrazione nel gruppo classe; collaborazioni e scambio di buone pratiche con altre realtà associative operanti nello stesso ambito e con simili finalità, ad esempio nell'ambito del Coordinamento Autismo Piemonte.

Daniela Orl



3. ANGSA persegue inoltre le sue finalità attraverso le seguenti attività:
- a) Attività Istituzionale: l'associazione nel perseguimento del suo oggetto può richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati; partecipare con altri Enti del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative; acquistare beni mobili e immobili; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali; creare un collegamento tra famiglie, valorizzando potenzialità terapeutiche della famiglia e il ruolo educativo primario della stessa nei confronti delle persone autistiche; svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale
 - b) Attività secondarie e strumentali all'attività di interesse generale: le attività direttamente connesse in via strumentale e/o secondaria rispetto all'attività principale di cui sopra, che potranno essere attuate nei limiti di cui all'art 6 del D.Lgs 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il CD dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
 - c) Attività di raccolta fondi: al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi potrà essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
4. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.
5. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse e meglio definite nel punto 2 del presente articolo.
6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di

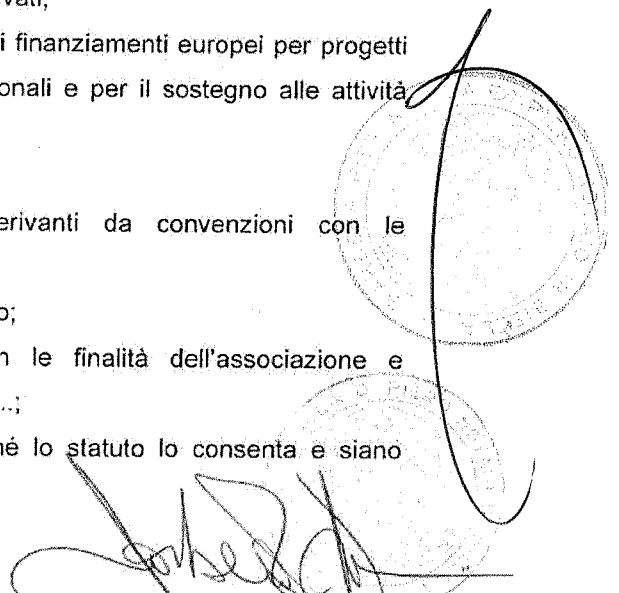
loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
8. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice;
9. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
10. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
11. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii..;
 - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano

Daniela Di...

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the paper's texture. The signature appears to be 'Giovanni...'.

secondarie e strumentali);

2. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio, consuntivo e preventivo, e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 35 D.lgs 117/2017.
2. Il numero dei soci è illimitato (in numero non inferiore a 7 persone fisiche). I Soci si distinguono in ordinari e onorari, condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno (se eventualmente istituito), usufruiscono delle attività e si impegnano a dedicare, quali volontari, una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse.
3. I Soci ordinari sono genitori, familiari e tutori di persone affette da autismo.
4. I soci onorari sono nominati dal CD e sono esonerati dal versamento della quota associativa, ma hanno diritto di voto
5. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi della Associazione.

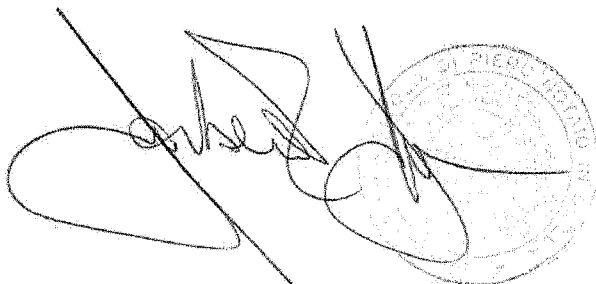
Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. All'atto della comunicazione di ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
5. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
6. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:

Daniela Di...



- di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- b) I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
 - al pagamento nei termini della quota associativa (solo per i soci ordinari);
 - i soci ordinari devono corrispondere, entro il 31 marzo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
 - L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 8 Organi dell'APS

1. Sono organi dell'APS:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere

luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può ricevere fino a un massimo di 3 deleghe in rappresentanza di altri associati.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'APS;
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo;
 - f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;

- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS stesso.
 - p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti in maggioranza fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature

per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

- h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 30 giorni, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del "Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro

approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'APS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 2 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17 Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18 Scioglimento

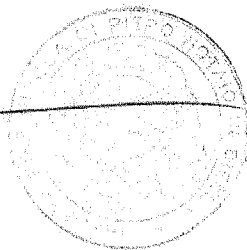
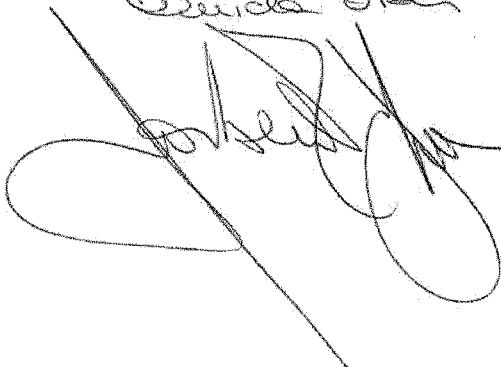
1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina

- uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
 3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
 4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 361/2000, della normativa nazionale e regionale in materia.

Visto per l'universione
Biella, ventotto ottobre duemilaventi
Daniele Dile



**E' copia conforme all'originale
debitamente firmato in ogni foglio
EDAGU ALLEGATI**

Biella, - 5 NOV. 2021

15

